



16469-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 486
Pierluigi Di Stefano		
Massimo Ricciarelli	-relatore-	U.P. - 24/03/2021
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 46986/2019
Debora Tripiccion		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

Avverso la sentenza del 04/04/2019 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di (omissis) in ordine al delitto di resistenza di cui al capo B), di danneggiamento di cui al capo C) e di minaccia aggravata di cui al capo D).

31

2. Ha proposto ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. con riguardo al delitto di danneggiamento di cui al capo C), commesso nei confronti del padre, senza violenza alla persona.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., con riguardo al delitto di danneggiamento in ragione della tenuità del danno

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato note conclusive, ribadendo gli argomenti su cui si fonda il ricorso, in particolare con riguardo al delitto di danneggiamento.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

Risulta dalle sentenze di merito che la condotta di danneggiamento è stata tenuta in danno del padre del ricorrente con minaccia, ma in assenza di violenza alla persona.

Risulta dunque applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., trattandosi di reato patrimoniale in danno di ascendente, non accompagnato da violenza alla persona (sul punto si richiama l'ormai prevalente orientamento secondo cui «la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica» (Sez. 2, n. 32354 del 10/5/2013, Gallano, Rv. 255982, ma la stessa *ratio decidendi* è presente anche in Sez. 6, 33614 del 13/10/2020, P., Rv. 280234).

Per questa parte, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del primo.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Relativamente all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, la doglianza è generica e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla gravità della condotta e alla pluralità di condanne per reati analoghi.

3. Dall'accoglimento del primo motivo discende l'eliminazione della pena imputata al reato sub C), dovendosi dunque rideterminare la pena in anni uno e mesi tre di reclusione, ridotta ex art. 442 cod. pen. a mesi dieci di reclusione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen. ed elimina la pena di mesi tre di reclusione irrogata a titolo di aumento per la continuazione.

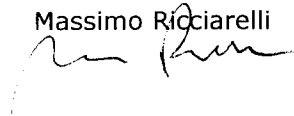
Assorbito il secondo motivo, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Ridetermina la pena per i reati di cui ai capi B) e D), già ritenuti in continuazione e con la diminuzione prevista per il rito, in mesi 10 di reclusione.

Così deciso il 24/3/2021

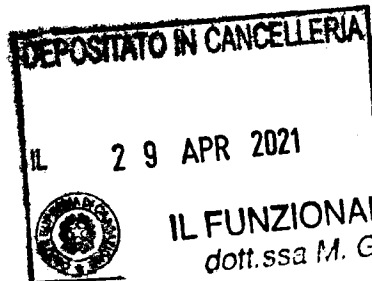
Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi

